

N. 00382/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00957/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2013, proposto da:

Giuseppe Ausilio Bertoli, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo.

contro

Comune Di Grumolo Delle Abbadesse;

nei confronti di

Nicola Cuomo, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala, Nicola Cera, Marta Bassanese, Alessia Facco, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del permesso di costruire in sanatoria n. 2533 del 3.4.2013, conosciuto dal ricorrente all'esito dell'accesso agli atti effettuato in data 23.4.2013, rilasciato dal Comune di Grumolo delle Abbadesse al controinteressato Cuomo Nicola per la realizzazione, in assenza del titolo abilitativo, di alcuni manufatti funzionali all'esercizio dell'attività cinotecnica amatoriale di allevamento di cani di razza rottweiler.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nicola Cuomo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 2533 del 03 Aprile 2013 conosciuto dal ricorrente a seguito dell'accesso agli atti effettuato il 23 Aprile 2013 rilasciato al Sig. Nicola Cuomo per la realizzazione di alcuni manufatti da adibire ad attività cinotecnica di allevamento cani da rottweiler.

Ritenuto che, ad un primo esame della fase cautelare, l'attività di allevamento sopra citata, non appare raggiungere le dimensioni per

poter essere considerata un'attività d'impresa, circostanza quest'ultima che consente di ritenere non applicabile le prescrizioni di cui all'art. 44 L. Reg. 11/2004.

Considerato che la stessa natura amatoriale e non professionale di detta attività è stata confermata anche dall'azienda USLL così come desumibile dall'esame del provvedimento impugnato, circostanza quest'ultima che consente di escludere anche il difetto di istruttoria lamentato dai ricorrenti.

Ritenuto che non appare sussistere nemmeno il secondo vizio dedotto dalle parte ricorrenti, in quanto riferito alla natura abusiva della realizzazione di gabbie, pavimentazioni e percorsi, manufatti questi ultimi che, in quanto privi di copertura, appaiono non determinare la creazione di volume.

Rilevato che non appare sussistere l'ulteriore presupposto del periculum in considerazione del fatto che il danno biologico dedotto dalla parte ricorrente non appare correlato a provvedimenti amministrativi che, peraltro, appaiono del tutto legittimi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti di cui all'art. 55 del Codice del Processo

Visto l'art. 57 cpa, in base al quale le spese della presente fase cautelare possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)